

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2005.

Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emessa a favore dell'I.C.M.Q. S.p.a. di Milano, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

### IL DIRETTORE CENTRALE

PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di I.C.M.Q. S.p.a. con sede in Milano - via Battistotti Sassi n. 11, in relazione all'applicazione della norma tecnica armonizzata di seguito indicata per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:

Decreta:

L'I.C.M.Q. S.p.a. con sede in Milano - via Battistotti Sassi n. 11, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione ed ispezione:

1. EN 1457:1999/A1:2002 «Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova»;

2. EN 1856-1:2003 «Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi di camini»;

3. EN 1857:2003 «Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo»;

4. EN 1858:2003 «Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo»;

5. EN 13813:2002 «Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti»;

6. EN 771-3:2003 «Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri)»;

7. EN 771-4:2003 «Specifica per elementi per muratura - Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato»;

8. EN 771-5:2003 «Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di pietra agglomerata»;

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Antonio Archi e del direttore tecnico dott. ing. Lorenzo Orsenigo secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione, deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 31 maggio 2005

*Il direttore centrale:* BARZI

05A05744

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2005.

Variatione tecnica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Neoron 25», registrato al n. 1987.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 9 dicembre 1975 con il quale è stato registrato al n. 1987 il prodotto fitosanitario denominato Neoron 25, contenente la sostanza attiva bromopropilato, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Considerato che nel suddetto decreto è stato autorizzato l'impiego del prodotto fitosanitario in oggetto su mele e pere con un intervallo di sicurezza di 21 giorni, necessario per consentire il rispetto del limite massimo di residuo comunitario allora vigente di 2 mg/kg;

Visto il decreto del 25 luglio 2003, concernente la «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva bromopropilato che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della commissione del 20 novembre 2002»;

Visto il decreto del 6 agosto 2003 concernente «Riammissione alla produzione ed alla commercializzazione, limitatamente agli usi ora riconosciuti essenziali, di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromopropilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003», con cui è stato consentito nuovamente l'impiego del prodotto fitosanitario Neoron 25 sulle colture di melo, pero, vite;

Visto il decreto del 18 dicembre 2003 «Recepimento delle direttive 2003/60/CE, 2003/62/CE e 2003/69/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», con cui è stato ridotto il limite massimo di residuo comunitario su pomacee della sostanza attiva bromopropilato da 2 mg/kg a 0,05 mg/kg, ed è stato fissato l'intervallo di sicurezza su tali colture a 90 giorni, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residui;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione», che fissa nuovamente il limite massimo di residuo comunitario della sostanza attiva bromopropilato sulle pomacee a 2 mg/kg;

Vista la domanda del 9 febbraio 2005, presentata dall'impresa medesima, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla modifica del testo dell'etichetta relativamente alla riduzione dell'intervallo di sicurezza sulle colture di melo e pero da 90 a 21 giorni, al fine di ripristinare le originarie condizioni di impiego;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta del prodotto fitosanitario denominato Neoron 25, registrato al n. 1987 con decreto del 9 dicembre 1975, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 6 agosto 2003 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139.

Tale modifica consiste nella riduzione dell'intervallo di sicurezza sulle colture di melo e pero da 90 a 21 giorni.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Scam S.r.l., in S. Maria di Mugnano (Modena); Diachem S.p.A. U.P. Sifa, in Caravaggio (Bergamo); Isagro S.p.A., in Aprilia (Latina); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti dell'impresa estere Syngenta Crop Protection AG, in Basilea (Svizzera); Syngenta Agro S.A.S., in Usine d'Aigues-Vives (Francia); Syngenta Manufacturing B.V., in Roosendaal (Olanda); confezionato nello stabilimento dell'impresa PRO.PHY.M. sarl, in Z.I. Les Attignours, La Chambre (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100-125-150-200-250-300-500-750 e litri 1-5-10.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Rimane invariata la validità dell'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

## ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

# syngenta

## Neoron® 25

Soluzione emulsionabile  
Acaricida selettivo

**Composizione**  
100 g di prodotto contengono:  
bromopropilato puro g 25 (=262 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100

**ATTENZIONE: manipolare con prudenza**

Syngenta Crop Protection S.p.A.  
Via Gallarate, 139 - MILANO

Officina di produzione:  
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHIEY SA -  
Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.1975

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

**litri 1**

**NATURA DEL RISCHIO**  
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.  
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.  
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Neoron 25 raggiunge i due obiettivi fondamentali della lotta contro gli Acari fitofagi: distruzione del Ragno rosso, del Ragno giallo, degli altri Tetranychidi, degli Eriofidi, con azione simultanea sulle uova, le larve e gli adulti; completa selettività a protezione degli insetti utili (predatori, ap).

**Modalità d'impiego**

Dose: 150-200 ml in 100 litri di acqua.  
Diluire la dose necessaria in poca acqua e versare l'emulsione ottenuta nel residuo quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Neoron 25 presenta azione ovicida, larvicida ed adulticida sulle specie di acaro infestanti le colture frutticole (melo, pero, vite). Data l'azione di contatto del prodotto, per ottenere il massimo rendimento, si raccomanda di irrorare accuratamente entrambe le pagine delle foglie e tutte le altre porzioni infestate.

Neoron 25 si impiega nel periodo primaverile, all'inizio o nel corso delle infestazioni.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**Compatibilità**

Neoron 25 è compatibile con gli insetticidi e gli acaricidi ad eccezione di quelli a reazione nettamente alcalina (polisolfuri). "Avvertenza" in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta nel caso della vite e 21 giorni prima della raccolta nel caso di melo e pero**

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON VENDERSI SFUSO**

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Smaltire secondo le norme vigenti

**syngenta****Neoron® 25**Soluzione emulsionabile  
Acaricida selettivo**Composizione**100 g di prodotto contengono:  
bromopropilato puro g 25 (=262 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100**ATTENZIONE: manipolare con prudenza****Syngenta Crop Protection S.p.A.**  
**Via Gallarate, 139 - MILANO****Officina di produzione:**  
**SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHHEY SA -**  
**Monthey (Svizzera)****Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.1975**

Partita n.

**MI 10****Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo**

## FOGLIO ILLUSTRATIVO

Neoron 25 raggiunge i due obiettivi fondamentali della lotta contro gli Acari fitofagi: distruzione del Ragno rosso, del Ragno giallo, degli altri Tetranychidi, degli Eriofidi, con azione simultanea sulle uova, le larve e gli adulti; completa selettività e protezione degli insetti utili (predatori, ap).

**Modalità d'impiego**

**Dose:** 150-200 ml in 100 litri di acqua.  
Diluire la dose necessaria in poca acqua e versare l'emulsione ottenuta nel residuo quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Neoron 25 presenta azione ovicida, larvicida ed adulticida sulle specie di acaro infestanti le colture frutticole (melo, pero, vite). Data l'azione di contatto del prodotto, per ottenere il massimo rendimento, si raccomanda di irrorare accuratamente entrambe le pagine delle foglie e tutte le altre porzioni infestate.

Neoron 25 si impiega nel periodo primaverile, all'inizio o nel corso delle infestazioni.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI****Compatibilità**

Neoron 25 è compatibile con gli insetticidi e gli acaricidi ad eccezione di quelli a reazione nettamente alcalina (polisolfuri). "Avvertenza" in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta nel caso della vite e 21 giorni prima della raccolta nel caso di melo e pero**

**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON VENDERSI SFUSO**

Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente

Smaltire secondo le norme vigenti

**NATURA DEL RISCHIO**  
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

**NORME PRECAUZIONALI**  
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.  
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.  
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.  
Non operare contro vento.  
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI MEDICHE**  
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Terapia:** Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

**Altre officine di produzione:**

- . SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Alques-Vives (Francia)
- . SYNGENTA MANUFACTURING B.V., Roosendaal (Olanda)
- . S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mignano (Mo)
- . ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
- . D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità Produttiva S.I.F.A., Caravaggio (Bg)

**Stabilimento di confezionamento:**

- . PRO.PHY.M. Sarl, z.i. Les Allignours, LA CHAMBRE (France)

Altre taglie: ml 20-50

**syngenta**

**Neoron® 25**

Soluzione emulsionabile  
Acaricida selettivo

**Composizione**  
100 g di prodotto contengono:  
bromopropilato puro g 25 (=262 g/l)  
coformulanti q.b. a g 100

**ATTENZIONE: manipolare con prudenza**

**Syngenta Crop Protection S.p.A.**  
Via Gallarate, 139 - MILANO

Officina di produzione:  
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA -  
Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1987 del 9.12.1975

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n.

**ml 10**

05A05786